

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

STATUTO

Approvato con delibera consiliare n. 4 dell'11.02.2004.

TITOLO 1° GENERALITA'

Art.1.

(Nome del Comune)

1. Forni Avoltri è Comune della Repubblica Italiana e della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art.2.

(Simboli del Comune)

1. Il Comune di Forni Avoltri ha come suo stemma distintivo quello riconosciuto con provvedimento governativo ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Morali.

2. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma è regolato dalle norme di legge vigenti in materia.

3. L'uso e la produzione del simbolo per fini non istituzionali sono vietati.

Art.3.

(Autonomia del Comune)

1. Il Comune di Forni Avoltri per dettato costituzionale è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati da leggi generali che ne determinano le funzioni.

Art.4.

(Principi sociali)

1. Il Comune di Forni Avoltri rappresenta tutti i suoi cittadini, di essi promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, ad essi garantisce la partecipazione responsabile alle scelte politiche e all'attività amministrativa, per essi cura i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali; in particolare, persegue la salvaguardia ed il rilancio della lingua, dei costumi e delle tradizioni carnico/friulane degli avi con l'aiuto e la sponsorizzazione culturale della Società Filologica Friulana e di altri enti culturali e sociali.

Art.5.

(Principi di sviluppo economico)

1. Nell'ambito delle competenze assegnategli dalla legge, il Comune di Forni Avoltri persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, ed attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto ed utilizzazione del territorio con particolare accento alle risorse ambientali presenti nel suo circondario montano ed atte a creare e sviluppare il turismo al quale si sente naturalmente e particolarmente vocato.

Art.6.

(Principi d'azione)

1. Il Comune di Forni Avoltri ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - 3
 - c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art.7.

(Del Comprensorio Montano ed enti simili)

1. Il Comune di Forni Avoltri, richiamandosi alla Comunità Carnica nata dalla Resistenza, si riconosce nel Comprensorio Montano della Carnia o in quella di maggiori dimensioni che dovesse svilupparsi sulla stessa e nell'istituendo Circondario dell'Alto Friuli, attivandosi per l'iniziativa prevista dall'articolo 113 della Costituzione per la realizzazione della Provincia Montana e Pedemontana.

Art.8.

(Valenze del Comprensorio Montano)

1. Il Comune di Forni Avoltri riconosce al Comprensorio Montano il ruolo voluto dalla legislazione in vigore di coordinare l'attività dei singoli Comuni nell'ambito dello sviluppo della Carnia attraverso la valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio e favorendo il consolidarsi di un sistema integrato di specifiche opportunità che dia un senso al vivere in montagna.
2. Il Comune si conforma ai piani pluriennali di opere ed interventi, ed agli strumenti programmatori idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo integrato dell'intero Comprensorio Montano.

Art.9.

(Lingua d'uso)

1. I membri dell'Amministrazione comunale ed il personale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche, usano la lingua ufficiale dello Stato; l'uso della lingua friulana sarà disciplinato con successivo regolamento in conformità alle leggi vigenti.

Art.10.

(Adozione dello statuto)

1. Lo statuto è adottato con le modalità di cui all'articolo 6 del D.Lgs.267/2000.

Art.11.

(Contenuto dello statuto)

1. Tutte le disposizioni del D.Lgs.267/2000 e delle espresse modificazioni di tale normativa, si intendono integralmente qui riportate; di conseguenza lo statuto tratta solo

oggetti di sua competenza e nell'intesa che parte delle suddette disposizioni sono talvolta riportate per motivi di chiarezza espositiva.

Art.12.

(Funzioni del Comune)

1. Il Comune di Forni Avoltri è titolare di funzioni proprie ed esercita funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo le rispettive normative.
2. Per l'esercizio di ogni funzione richiedente delle spese deve, comunque, esistere la copertura finanziaria a carico dell'ente titolare.

Art.13.

(Pari opportunità)

1. Il Comune di Forni Avoltri assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo quanto indicato dalle normative vigenti e ne promuove la rispettiva presenza nei propri organi collegiali.

Art.14.

(Regolamenti del Comune)

1. Tutte le norme, attinenti materie di competenza comunale non previste nello statuto, sono previste in appositi regolamenti.
2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale tranne i casi speciali, esplicitamente stabiliti da norme competenti.
3. I regolamenti, fatte salve le maggioranze qualificate eventualmente stabilite dalla legge, sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti dell'organo competente.

Art.15.

(Interpretazione delle norme)

1. Trattandosi di contenuto normativo, lo statuto e i regolamenti sono interpretati secondo i criteri dell'interpretazione delle norme di cui all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice Civile.
2. Come conseguenza del comma 1 è prevista l'interpretazione autentica da parte dell'organo fonte.

Art.16.

(Sostituti dei titolari di organi o uffici)

1. Ogniqualvolta nello statuto trattasi di titolari di organi o uffici, a meno di espressa norma competente contraria, si intende che gli stessi possono essere sostituiti da proprio delegato.

Art.17.

(Terminologia)

1. Ogniqualvolta nel presente testo trattasi di statuto e regolamenti senza specificazione, intendesi statuto e regolamenti comunali.

TITOLO 2°

APPARATO ORGANIZZATIVO

CAPO 1°

GENERALITA'

Art.18.

(Tipologia)

1. L'apparato organizzativo del Comune è costituito da organi di governo ed organi gestionali.

Art.19.

(Principio della separazione delle competenze)

1. A sensi del comma 1 dell'articolo 107 del D.Lgs.267/2000 vale il principio della separazione delle competenze tra organi di governo e organi gestionali (dirigenti o facenti funzione) per cui ai primi spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, e ai secondi è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

2. In casi speciali, stabiliti dalla legge o dallo statuto, agli organi di governo sono attribuite competenze gestionali; in tali casi, in ossequio al principio dell'economicità dell'attività amministrativa, gli organi di governo possono impegnare direttamente il bilancio.

Art.20.

(Tutela del personale)

1. Il Comune, nella salvaguardia dei propri interessi, tutela i propri amministratori e dipendenti, fornendo loro assistenza in sede processuale e, se facenti funzioni di rappresentanza del Comune stesso, copertura assicurativa, purché non ci sia conflitto di interessi con il Comune e si tratti di attività prestata per conto del Comune.

Art.21.

(Pubblicità degli atti)

1. Gli atti che necessitano di pubblicazione, sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, sito in luogo idoneo della casa comunale.

2. I casi speciali sono stabiliti e regolamentati a parte.

CAPO 2°

ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE 1^

GENERALITA'

Art.22.

(Tipologia)

1. Organi di governo del Comune sono:

a) il consiglio comunale;

b) il sindaco;

c) la giunta comunale.

2. Sono previste, come organi sussidiari agli organi di governo, le commissioni.

Art.23.

(Anzianità e gerarchia)

1. Negli organi collegiali, esclusi i casi espressamente stabiliti da normative competenti, è considerato più anziano il membro che alla sua specifica elezione ha ricevuto il maggior

numero di voti e che a parità di voti è maggiore di età; nell'impossibilità di stabilire il numero dei voti vale l'età.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del sindaco e dei suoi sostituti vige la seguente gerarchia: vicesindaco, altri assessori comunali secondo quanto di cui al comma 7 dell'articolo 37, consiglieri comunali secondo anzianità.

Art.24.

(Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze)

1. A sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs.267/2000, i diritti di garanzia e di partecipazione delle minoranze sono attuati con l'attribuzione alle opposizioni (intendendosi come tali l'insieme delle minoranze, come risultanti alle elezioni) della presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Art.25.

(Linee programmatiche)

1. Il termine per la presentazione da parte del sindaco delle linee programmatiche, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui al comma 3 dell'articolo 46 del D.Lgs.267/2000, è stabilito entro 60 giorni dalla presa d'atto della comunicazione del sindaco stesso della nomina dei componenti la giunta comunale dopo le elezioni.

2. Ogni consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni e modifiche, mediante presentazione di emendamenti con modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

3. Il consiglio comunale partecipa all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche in sede di approvazione del conto del bilancio con modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale stesso.

SEZIONE 2^

CONSIGLIO COMUNALE

Art.26.

(Generalità)

1. Il consiglio comunale è organo collegiale, suoi membri sono il sindaco ed i consiglieri comunali.

2. Il numero dei consiglieri è stabilito dalla legge.

3. Presidente del consiglio è il sindaco; in caso di assenza del sindaco vige l'ordine di cui al comma 2 dell'articolo 23; per il vicesindaco e gli assessori comunali il comma vale solo se questi sono consiglieri.

4. Segretario del consiglio è il segretario comunale o il vicesegretario, se esistente; in caso di impedimento del segretario e del vicesegretario funge da segretario un consigliere, nominato ad hoc dal presidente.

5. Atto formale del consiglio è la deliberazione.

Art.27.

(Principi del funzionamento)

1. Il funzionamento del consiglio è stabilito con regolamento che deve ispirarsi ai principi di democrazia e di libero confronto di idee dei consiglieri.

2. Nelle more di adozione del regolamento decide il sindaco nel rispetto dei principi indicati al comma 1.

Art.28.

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi; la materia è disciplinata con regolamento.

Art.29.

(Decadenza dei consiglieri per mancato intervento alle sedute)

1. Il mancato intervento alle sedute del consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza dalla carica di consigliere.
2. Sono considerati giustificati motivi in particolare le malattie, i motivi familiari, le ferie, gli impegni professionali e le autorizzazioni, anche informali, del sindaco.
3. Il consigliere assente deve comunicare formalmente al sindaco, entro la seduta successiva, le motivazioni del suo mancato intervento.
4. Se il consigliere assente non ha comunicato nulla o il sindaco ravvisa ingiustificate le motivazioni, e il fatto si verifica per tre volte consecutive, il sindaco avvia la procedura per la decadenza.
5. La procedura per la decadenza è la seguente:
 - a) al verificarsi di quanto di cui al comma 4, il sindaco notifica formalmente al consigliere l'avvio del procedimento per la decadenza, invitando lo stesso a produrre per iscritto, entro trenta giorni, proprie memorie difensive;
 - b) il sindaco presenta la documentazione processuale al consiglio sottoforma di punto dell'ordine del giorno;
 - c) il consigliere, se presente alla seduta, ha ulteriore facoltà di giustificarsi;
 - d) il consiglio delibera sulla situazione a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
6. Se al verificarsi di tre mancati interventi consecutivi di un consigliere il sindaco non agisce, è attivabile la procedura del comma 2 dell'articolo 39 del D.Lgs.267/2000; in tal caso, se il consiglio ha espresso voto favorevole, il sindaco è obbligato a procedere a sensi del comma 5.

Art.30.

(Competenze)

1. Le competenze del consiglio sono stabilite dalla legge.

Art.31.

(Interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo, commissioni di indagine)

1. A sensi ed a seguito del comma 3 dell'articolo 43 del D.Lgs.267/2000, le modalità della presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo, e delle relative risposte sono le seguenti:
 - a) l'interessato presenta l'interrogazione o l'istanza;
 - b) il sindaco risponde per iscritto entro trenta giorni dalla data di protocollo;
 - c) nell'inerzia del sindaco, l'interessato ha diritto a ricorrere al consiglio, nella prima seduta utile, che deciderà ad hoc prima di deliberare sui punti dell'ordine del giorno.
- Art.32.
(Ratifica di deliberazioni giuntali)

1. Il consiglio, se nega la ratifica delle deliberazioni giuntali di propria competenza o riscontra la decadenza delle stesse per decorrenza di termini, adotta i provvedimenti necessari per la salvaguardia delle situazioni giuridiche, sorte a seguito di detti atti.

SEZIONE 3^

SINDACO

Art.33.

(Generalità)

1. Il sindaco è organo individuale.
2. Atto formale generale del sindaco è l'ordinanza.

Art.34.

(Competenze)

1. Le competenze del sindaco sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Per quanto concerne la legge, le competenze sono stabilite in particolare nell'articolo 50 (funzioni comunali) e nell'articolo 54 (funzioni statali) del D.Lgs.267/2000.
3. Per quanto concerne l'articolo 50 del D.Lgs.267/2000, sinteticamente il sindaco:
 - a) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;
 - b) rappresenta il Comune, convoca e presiede il consiglio e la giunta comunali, e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, e all'esecuzione degli atti;
 - c) esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune; esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; in particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale;
 - d) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
4. Per quanto concerne lo statuto, oltre a quanto eventualmente stabilito in altre parti dello stesso, competenze del sindaco sono:
 - a) poteri di iniziativa, di indirizzo, di controllo, di indagine e di verifica in relazione all'attività politica ed amministrativa del Comune e dei suoi organi esecutivi (assessori, segretario comunale, direttore generale, se nominato, e dirigenti o facenti funzioni degli uffici e dei servizi);
 - b) poteri di iniziativa e di indirizzo in relazione all'attività gestionale, anche con lo smistamento agli uffici competenti degli atti ricevuti dall'ufficio protocollo, quando tale attività non è obbligata per legge, statuto, regolamento o provvedimento specifico;
 - c) stabilire gli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio e della giunta comunali;
 - d) ricevere le proposte da trattare nelle sedute del consiglio e della giunta comunali, ed ogni tipo di richiesta dai soggetti competenti a fare tanto;
 - e) poteri di polizia generale nelle adunanze da lui presiedute;
 - f) poteri di polizia comunale;
 - g) decidere sull'esclusione dal diritto di accesso ai documenti nei casi dubbi;
 - h) rappresentare il Comune nelle liti;
 - i) presiedere la delegazione trattante di parte pubblica nelle contrattazioni del personale;
 - l) poteri di sostituzione in caso di inadempienza a sensi dell' articolo 45;
 - m) speciali attribuzioni da parte del consiglio e della giunta comunali;
 - n) provvedere al rispetto delle normative vigenti;
 - o) comunque tutte quelle conseguenziali alla sua qualità di organo rappresentante il Comune e di questo responsabile e del suo funzionamento sovrintendente.

Art.35.

(Ufficiale di governo)

1. Quando il sindaco agisce in qualità di ufficiale di governo, vigono le relative normative statali.

Art.36.

(Delega assessorile)

1. E' ammessa la delega assessorile da parte del sindaco per tutte le funzioni di sua competenza, comprese quelle di ufficiale di governo.

SEZIONE 4^**GIUNTA COMUNALE****Art.37.**

(Generalità)

1. La giunta comunale è organo collegiale, suoi membri sono il sindaco e gli assessori comunali.

2. Il numero degli assessori è stabilito in un massimo di quattro; la quantificazione, entro tale limite, è stabilita dal sindaco.

3. Presidente della giunta è il sindaco.

4. Segretario della giunta è il segretario comunale o il vicesegretario, se esistente; in caso di impedimento del segretario e del vicesegretario funge da segretario un assessore nominato ad hoc dal presidente.

5. Atto formale della giunta è la deliberazione.

6. E' prevista la possibilità di assessori non consiglieri.

7. La gerarchia degli assessori, se necessario, è stabilita dal sindaco e in subordine dal suo sostituto.

Art.38.

(Competenze)

1. Le competenze della giunta sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. Per quanto concerne la legge, le competenze sono stabilite in particolare nell'articolo 48 del D.Lgs.267/2000 e cioè sinteticamente la giunta:

a) collabora con il sindaco;

b) compie gli atti di amministrazione, non riservati ad altri dalla legge e dallo statuto (competenza residuale);

c) svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio comunale;

d) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.

3. Per quanto concerne lo statuto, oltre a quanto eventualmente stabilito in altre parti dello stesso, competenze della giunta sono:

a) poteri di iniziativa e di indirizzo in relazione all'attività gestionale;

b) adottare i piani esecutivi di gestione (P.E.G.) ed i piani delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.);

c) approvare i progetti delle opere pubbliche e i capitolati speciali d'appalto delle forniture e dei servizi, tranne i casi speciali stabiliti da normative competenti;

d) indicare i membri delle commissioni concorsuali;

e) approvare le tariffe dei tributi e i canoni dei servizi a seguito dei regolamenti adottati dal consiglio comunale; 10

f) decidere nei casi di conflitti di competenza tra i dirigenti o facenti funzione;

g) gestire la materia inerente a liti, instaurazione e resistenza in giudizio, arbitraggi e risarcimenti;

- h) gestire la materia inerente ai referendum comunali;
- i) gestire la materia inerente al controllo interno di gestione;
- l) decidere sull'assunzione del personale;
- m) quelle, quando vi è ragionevole dubbio d'attribuzione di competenza tra giunta stessa ed altri.

Art.39.

(Funzionamento)

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco.
2. L'ordine del giorno della giunta è stabilito dal sindaco.
3. Le sedute della giunta non richiedono particolari formalità (formalità che sono comunque stabilite autonomamente dal sindaco) ed in particolare:
 - a) non sono pubbliche;
 - b) sono tenute generalmente nella sede comunale; in casi di necessità, congruamente motivati, possono essere tenute in altro luogo ritenuto idoneo dal sindaco;
 - c) ad esse possono partecipare prima della votazione soggetti estranei invitati dal sindaco a fine di collaborazione.
4. Le deliberazioni sono effettuate validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di numero pari il voto del presidente vale il doppio.
5. In casi eccezionali possono essere adottate, ad iniziativa del sindaco o del suo sostituto, deliberazioni senza seduta previo accertamento del segretario.

SEZIONE 5^

COMMISSIONI COMUNALI

Art.40.

(Generalità)

1. Il Comune si avvale di proprie commissioni.
2. Le commissioni possono essere:
 - a) obbligatorie o facoltative;
 - b) permanenti o temporanee;
 - c) di emanazione consiliare o giuntale;
 - d) composte da elementi dell'organo emanante, da elementi a tale organo estranei, miste.
3. Il sindaco, se non componente, ha diritto di partecipare alle sedute delle commissioni ma senza diritto di voto.
4. La designazione dei componenti le commissioni che prevedono consiglieri comunali di minoranza, è comunque di competenza del consiglio comunale.
5. La presidenza delle commissioni, aventi funzioni di controllo o di garanzia, è attribuita alle opposizioni a sensi dell'articolo 24.

CAPO 3°

ORGANI GESTIONALI

Art.41.

(Tipologia)

1. Organi gestionali del Comune sono:
 - a) il segretario comunale;
 - b) il direttore generale, se nominato;
 - c) i dirigenti o i facenti funzioni di dirigente a sensi del comma 2 dell'articolo 109 del D.Lgs.267/2000, compresi i componenti dell'organo esecutivo a sensi del comma 23 dell'articolo 53 della L.388/2000;

d) i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art.42.

(Competenze generali)

1. Le competenze degli organi gestionali sono stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla giunta comunale nel rispetto dei criteri generali, stabiliti dal consiglio comunale, a sensi del comma 3 dell'articolo 48 del D.Lgs.267/2000.
2. In caso di impedimento, di assenza o di incompatibilità, a seguito di autorizzazione del sindaco, i dirigenti o facenti funzione possono sostituirsi l'un l'altro.

Art.43.

(Competenze dei facenti funzioni di dirigente)

1. I facenti funzioni di dirigente, compresi i componenti dell'organo esecutivo a sensi del comma 23 dell'articolo 53 della L.388/2000, hanno le stesse competenze stabilite dalle normative vigenti per i dirigenti ed in particolare, oltre a quant'altro stabilito da normative superiori e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:
 - a) rispondono dei loro atti solo al sindaco;
 - b) possono essere sanzionati solo dal sindaco;
 - c) gestiscono in toto il personale dell'area di competenza (mansionario, attribuzione di trattamenti accessori, verifiche e controlli, congedo, missioni, lavoro straordinario, orario di servizio, sanzioni, progetti obiettivo, ecc.).
2. I facenti funzioni di dirigente sono nominati dal sindaco tra i responsabili degli uffici e dei servizi a sensi del comma 2 dell' articolo 109 del D.Lgs.267/2000 o tra i componenti dell'organo esecutivo a sensi del comma 23 dell'articolo 53 della L.388/2000.

Art.44.

(Competenze del segretario comunale, facente funzioni di dirigente)

1. Se al segretario comunale sono conferite funzioni di dirigente, egli ha le stesse competenze dei dirigenti e dei facenti funzioni di dirigente di cui all' articolo 43, nell'ambito dell'area di competenza.
2. Nel caso di rogito in materia ricadente nell'area di competenza del segretario, il segretario può fungere da rogante e allora da stipulante funge un qualsiasi altro dirigente o facente funzioni di altra area, indicato ad hoc dal sindaco.

Art.45.

(Inadempienza degli organi gestionali)

1. In caso di inadempienza degli organi gestionali, se vi è un'urgenza tale da pregiudicare gli interessi del Comune o comunque da procurare danni allo stesso, si
12 sostituisce d'autorità il sindaco, motivando congruamente, anche successivamente in carenza di tempo, con atto scritto.

CAPO 4°

APPARATO GESTIONALE

Art.46.

(Tipologia)

1. L'apparato gestionale è costituito da uffici e servizi che possono essere riuniti in aree funzionali.
2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato con regolamento a sensi del comma 3 dell'articolo 48 del D.Lgs.267/2000.

Art.47.

(Responsabilità)

1. Ogni area funzionale, ufficio e servizio ha il proprio responsabile gestionale.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno in particolare la responsabilità della conservazione degli atti di rispettiva competenza.

Art.48.

(Principi organizzativi)

1. In tutta l'organizzazione valgono, se compatibili, i principi della mobilità del personale e della sua partecipazione alla determinazione delle metodologie di esercizio. Art.49.

(Quantità di personale)

1. La quantità di personale è stabilita autonomamente dal Comune in conformità con le normative vigenti e con le esigenze.

Art.50.

(Contratto d'opera)

1. E' prevista la possibilità del contratto d'opera, a sensi del Codice Civile, per obiettivi determinati con personale professionistico e non.

Art.51.

(Conferimento di incarichi ai dipendenti)

1. A sensi dell'articolo 58 del D.Lgs.29/1993 possono essere conferiti ai propri dipendenti incarichi retribuiti ad hoc, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.

Art.52.

(Vicesegretario comunale)

1. E' prevista la possibilità della figura del vicesegretario comunale.
2. I titoli per la nomina a vicesegretario sono stabiliti dalle normative vigenti.

CAPO 5°

SERVIZI

Art.53.

(Generalità)

1. Ogni servizio può essere attivato solo se è assicurata la copertura finanziaria della spesa.
2. Nessun ente estraneo può attribuire al Comune, in qualsivoglia modo, l'onere di attivare servizi, se non è assicurata la copertura finanziaria della spesa.

CAPO 6°

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

Art.54.

(Organi)

1. I titolari degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati, e nel caso la nomina è revocata, dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2. I titolari degli organi non devono essere amministratori comunali e devono avere tutti i requisiti necessari alla carica di consigliere comunale.
3. La revoca deve essere congruamente motivata.

Art.55.

(Ordinamento e funzionamento delle istituzioni)

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

CAPO 7°

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.56.

(Generalità)

1. Ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.267/2000, per quanto concerne gli accordi di programma, il Comune dà priorità agli accordi con il Comprensorio Montano della Carnia o ente equipollente, concertando propri obiettivi con quelli della programmazione socioeconomica della medesima.

TITOLO 3°

CONTROLLO INTERNO

Art.57.

(Generalità)

1. Il controllo interno è effettuato dagli organi comunali preposti ed in particolare per gli aspetti contabili dal revisore dei conti; può essere delegato a soggetti estranei competenti.

2. Lo stato giuridico e le competenze del revisore dei conti sono stabilite dalla legge e per quanto consentito con regolamento, e i suoi rapporti con il Comune sono regolati con contratto.

14

TITOLO 4°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 1°

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.58.

(Commissione per la funzionalità)

1. Ai fini della funzionalità degli istituti di partecipazione di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del D.Lgs.267/2000, è istituita una commissione consiliare.

2. La composizione e i poteri della commissione, e tutto quanto non stabilito nello statuto in relazione agli istituti di partecipazione sono stabiliti con regolamento.

Art.59.

(Associazioni)

1. Ai fini della valorizzazione delle libere forme associative e della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale è istituito un organismo rappresentativo di tutte le associazioni operanti nel Comune.

2. L'organismo, denominato Assemblea delle Associazioni, ha poteri consultivo e propositivo, comunque non vincolanti, nei confronti dell'amministrazione comunale la quale, però, in caso di non osservanza deve congruamente motivare.

3. Le norme per il riconoscimento delle associazioni e per il funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 58.

Art.60.

(Partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi)

1. Al fine della tutela di soggetti interessati a procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono sulle loro situazioni giuridiche, detti soggetti partecipano al procedimento secondo le norme stabilite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 53.

Art.61.

(Consultazione della popolazione)

1. Al fine della consultazione della popolazione da parte dell'amministrazione comunale sono possibili forme di carattere generale, come i referendum, relative all'intera popolazione, e forme di carattere specifico, relative a particolari categorie della popolazione stessa.

2. Le decisioni comunque prese non sono comunque vincolanti nei confronti dell'amministrazione comunale la quale, però, in caso di non osservanza deve congruamente motivare.

3. Le norme attinenti a tanto sono stabilite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 58.

Art.62.

(Tutela degli interessi della popolazione)

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati, tese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono dirette per il loro vaglio alla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 58.

2. La commissione vaglia gli atti entro un congruo tempo, stabilisce la loro ammissibilità e quindi o li rigetta o li trasmette al sindaco, affinché questi le sottoponga agli organi competenti per una decisione in merito.

3. Le norme attinenti a tanto sono stabilite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 58.

Art.63.

(Referendum consultivo)

1. E' previsto il referendum consultivo a sensi dell'articolo 8 del D.Lgs.267/2000; affinché il referendum sia ammissibile, deve essere richiesto da almeno il trentatre per cento, calcolato in eccesso, degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta o da almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune.

2. Non è ammesso referendum per le seguenti materie:

- a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilanci;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) nomine e designazioni di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 42 del D.Lgs.267/2000.

3. La proposta di referendum è diretta per il suo vaglio alla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 58.

4. La commissione vaglia la proposta entro un congruo tempo, stabilisce la sua ammissibilità e quindi o la rigetta o la trasmette al sindaco per la sua attuazione.

5. Il risultato del referendum non è comunque vincolante nei confronti dell'amministrazione comunale la quale, però, in caso di non osservanza deve congruamente motivare; ogni decisione in merito è comunque presa entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

6. Le norme attinenti a tanto sono stabilite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 53.

Art.64.

(Partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti)

1. A sensi del comma 5 dell'articolo 8 del D.Lgs.267/2000, il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
2. Quanto di cui al comma 1, è stabilito con regolamento.

CAPO 2°

DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art.65.

(Generalità)

1. Tutto quanto di competenza comunale in relazione al capo è stabilito con regolamento.

CAPO 3°

DIFENSORE CIVICO

Art.66.

(Generalità)

1. Agli effetti dell'articolo 11 del D.Lgs.267/2000, il Comune prevede la figura del difensore civico sottoforma di ufficio convenzionato.
2. La disciplina dell'ufficio è stabilita nella convenzione in accordo con gli enti convenzionati.

TITOLO 5°

BENI, CONTABILITÀ' E CONTRATTI

Art.67.

(Generalità)

1. Tutto quanto di competenza comunale in relazione al titolo è stabilito con regolamento.

TITOLO 6°

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.68.

(Entrata in vigore)

1. Lo statuto, a sensi del comma 5 dell'articolo 6 del D.Lgs.267/2000, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune dopo l'esecutività della deliberazione di adozione.